

15825/14



sentenza N. *492/2014*
R. Gen. N. 49090/2013
Udienza pubblica del
25/02/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da

Dott. ANTONIO ESPOSITO	Presidente
Dott. ADRIANO IASILLO	Consigliere
Dott. GEPPINO RAGO	Consigliere rel.
Dott. SERGIO BELTRANI	Consigliere
Dott. FABRIZIO DI MARZIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da:

1. GRAVIANO GIUSEPPE nato il 30/09/1963;
2. BENIGNO SALVATORE nato 03/11/1967;

avverso la sentenza del 18/03/2013 della Corte di Assise di Appello di Palermo;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paolo Canevelli che ha concluso per il rigetto del ricorso del Graviano e per l'inammissibilità del ricorso di Benigno;

udito il difensore avv.to Monica Genovese per le parti civili che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e l'avv.to Federico Vianelli per Graviano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

FATTO

1. Con sentenza del 18/03/2013, la Corte di Assise di Appello di Palermo confermava la sentenza pronunciata in data 16/01/2012 dalla Corte di Assise di Palermo nella parte in cui aveva ritenuto GRAVIANO

Giuseppe e BENIGNO Salvatore, in concorso con Messina Denaro Matteo, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco e Giacalone Luigi, colpevoli «del reato di cui agli artt. 110,112 e 630 commi 1 e 3 c.p., per avere, in concorso tra loro e con altri, tra cui Di Caro Antonio e Vitale Nicolò (deceduti) e Vitale Andrea di Salvatore (minore di anni 18) e con ignoti, privato della libertà personale di Di Matteo Giuseppe, di anni tredici, allo scopo di conseguire — come prezzo della liberazione — un ingiusto profitto consistente nella ritrattazione delle dichiarazioni già rese da Di Matteo Mario Santo, padre del ragazzo sequestrato, nonché nella interruzione degli interrogatori che il predetto Di Matteo, indagato collaborante, stava rendendo alle Procure della Repubblica di Palermo e Caltanissetta sulla strage di Capaci e su altri gravissimi reati, riconducibili agli appartenenti all'organizzazione Cosa Nostra, oltre che nel corso dei relativi dibattimenti, cagionando da ultimo la morte del Di Matteo Giuseppe, mediante strangolamento, con l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/1991, per avere commesso i fatti al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Sequestro avvenuto in Villabate e proseguito in altre località dal 23 novembre 1993, ed omicidio avvenuto il giorno 11 gennaio 1996 in territorio di San Giuseppe lato».

La Corte di Assise di Appello, riepilogava i fatti di causa nei seguenti termini: «[...] rimarcati i principi di diritto ai quali la Corte di Assise si era attenuta nella valutazioni delle prove, il primo giudice sottolineava che ben sei sentenze irrevocabili acquisite al processo (tra le quali quelle note come Bagarella + 66, Akragas, Capizzi Mario+8 e Bommarito+5) ricostruivano ampiamente la tragica vicenda, cominciata il 23 novembre 1993 col sequestro del figlio tredicenne del collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo e conclusasi l'11 gennaio 1996 coll'uccisione dell'ostaggio.

Sottolineava, in proposito, il primo decidente che da tali pronunce risultava, tra l'altro: che il sequestro era stato effettuato nel tentativo di arginare il fenomeno del pentitismo ed, in particolare, allo scopo di indurre il Di Matteo (che, avendo partecipato alla strage di Capaci, rappresentava un serio pericolo per gli associati mafiosi, potendo colle

sue propalazioni determinare seri danni all'intero sodalizio mafioso) a desistere dal proseguire nella sua appena avviata collaborazione coll'A.G. o, comunque, al fine di punirlo per tale fatto; che la decisione di procedere al suddetto sequestro era stata presa dai massimi esponenti dell'associazione mafiosa ancora in libertà (quali Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca, Messina Denaro Matteo e Graviano Giuseppe) appositamente riunitisi a Misilmeri; che la materiale organizzazione del rapimento era stata affidata a Mangano Antonino; che, appresa la circostanza che il piccolo Di Matteo, per praticare l'equitazione, frequentava il maneggio dei fratelli Vitale sito nei pressi di Villabate, il 23 novembre 1993 un gruppo composto da Grigoli Salvatore, Spatuzza Gaspare, Lo Moro Cosimo, Giuliano Francesco, Giacalone Luigi e Cannella Cristofaro, tutti armati e camuffati, aveva prelevato il ragazzo, facendogli credere di far parte del personale addetto alla protezione del padre e di volerlo condurre da lui; che i medesimi, invece, avevano condotto il Di Matteo prima nel villino di Misilmeri (ove si era tenuta la riunione) e, quindi, presso un magazzino di cui aveva la disponibilità Benigno Salvatore ed ove era stato, in precedenza, ricoverato un furgone Fiat Fiorino; che il ragazzo era stato portato a bordo di tale furgone a Campofelice di Roccella, ove il Brusca trascorreva la sua latitanza; e che, di seguito, il Di Matteo era stato trasferito in diverse zone della Sicilia (da Lascari alla provincia di Agrigento, da Ganci fino a Castellammare del Golfo, ed ancora a Tre Fontane ed a Valderice) fino a S. Cipirello c/da Gambascio nella casa ove il Brusca aveva fatto realizzare un bunker in cui il ragazzo aveva trascorso gli ultimi mesi della sua vita fino alla sua uccisione ivi avvenuta l'11 gennaio 1996, dopo che il Brusca aveva appreso dell'ergastolo inflittogli per l'omicidio di Salvo Ignazio.

Osservava, al riguardo, il primo giudice che già da tali pronunce emergevano cospicui elementi di prova a carico di tutti gli odierni imputati e che, tuttavia — secondo il Magistrato della requirente — la soglia probatoria idonea a far sostenere proficuamente nei loro confronti l'accusa in giudizio era stata raggiunta solamente a seguito delle sopravvenute dichiarazioni rese da Spatuzza Gaspare. Indi, la Corte,

dopo avere evidenziato la particolare credibilità dei collaboranti escussi nel corso del processo, vale a dire di Brusca Giovanni, Grigoli Salvatore, Brusca Enzo Salvatore, Romeo Pietro, Tranchina Fabio e dello stesso Spatuzza Gaspare, rassegnava la rilevanza delle dichiarazioni di quest'ultimo. In proposito, il primo giudice rimarcava che lo Spatuzza aveva confessato di avere preso parte al sequestro nella fase esecutiva del prelevamento del piccolo Di Matteo, fino al momento della consegna dell'ostaggio al gruppo di soggetti incaricati della sua custodia evidenziando come le sue propalazioni, ancorchè caratterizzate da chiari profili di originalità, derivanti dalla personale partecipazione dell'imputato ai fatti per cui è causa, si innestavano coerentemente (tuttavia, senza appiattirsi ad esso) nel complessivo patrimonio di acquisizioni probatorie, sia del presente processo, che dei processi già definiti colle sentenze irrevocabili in atti. In particolare, sottolineava la Corte che lo Spatuzza, dopo avere premesso di avere fatto parte di Cosa Nostra sin dagli anni ottanta, segnatamente nella famiglia mafiosa di Brancaccio, ove era stato formalmente combinato soltanto nel 1995 (con contestuale affidamento della "reggenza" della famiglia e del relativo mandamento), aveva raccontato in modo articolato, dettagliato e sentito, la tragica vicenda per cui è processo. Così, il collaborante aveva, tra l'altro, specificato che: nel 1993 e sino al momento dell'arresto di Graviano Giuseppe, avvenuto il 27 gennaio del 1994, la "famiglia" ed il "mandamento" mafiosi di Brancaccio erano stati retti dal predetto; era stato proprio il Graviano a comunicargli la decisione di sequestrare il figlio del collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo ed a dargli le prime indicazioni operative - riferendogli che Fifetto Cannella già aveva iniziato a curarne "gli spostamenti"- ed ordinandogli di contattare il Cannella, per aiutarlo nella fase organizzativa; aveva, pertanto, preso contatto col Cannella e con gli altri associati che dovevano prendere parte al sequestro, tra cui Salvatore Grigoli, Luigi Giacalone e Francesco Giuliano; nel corso dei preparativi v'era stato un incontro a Misilmeri (in un villino messo a disposizione, da parte della famiglia mafiosa di tale paese e gestito da Pietro Lo Bianco e Benigno Salvatore) di tutto il gruppo deputato all'esecuzione del sequestro, alla

presenza del Graviano; si era deciso di prelevare il bambino presso il maneggio che frequentava, utilizzando come base logistica di partenza un immobile di Nino Mangano, ove erano state riposte le armi e le automobili da usare per il delitto, mentre per la fase successiva si era previsto di utilizzare un magazzino messo a disposizione dalla famiglia mafiosa di Misilmeri, allora retta da Pieruccio Lo Bianco (magazzino che era detenuto da Benigno Salvatore e che era stato già utilizzato in precedenza per commettere un altro omicidio di mafia); dopo qualche giorno il Cannella aveva comunicato la presenza del bambino nel maneggio e il commando si era subito messo in azione recandosi, dapprima, presso l'abitazione del Mangano per prelevare le auto (una Fiat Croma ed una Fiat Uno) e poi presso il maneggio; giunti al maneggio, smontati dalle auto e fatto ingresso nei relativi uffici, esso Spatuzza, il Grigoli ed il Giuliano, non conoscendo il piccolo Di Matteo, avevano avuto qualche difficoltà ad individuarlo tra i tre o quattro ragazzini presenti e, per farselo indicare, si erano anche qualificati come poliziotti; infine, l'avevano individuato e, dopo averlo fatto salire a bordo della Croma, per tranquillizzarlo, gli avevano, tra l'altro, chiesto se fosse contento di andare a trovare il padre; si erano, quindi, recati nel magazzino messo a disposizione della famiglia di Misilmeri, all'interno del quale si trovava ricoverato il veicolo Fiat Fiorino già approntato per trasportare l'ostaggio; il Cannella si era recato a chiamare il Benigno e, quando i due erano tornati, avevano riferito delle difficoltà di rintracciare le persone che avrebbero dovuto prendere in consegna il bambino; quindi, trasferito il Di Matteo all'interno del Fiorino si erano recati presso un deposito di calce sito nei pressi della strada a scorrimento veloce Palermo - Agrigento, ove all'interno di un ufficio avevano atteso l'arrivo delle persone alle quali dovevano consegnare il ragazzo; tali persone avevano però chiesto di essere aiutate a trasferire il Di Matteo nei pressi di Lascari, per cui anche esso Spatuzza aveva preso posto nel "cassone" del furgone Fiorino; giunti in prossimità di Lascari avevano incontrato un'autovettura Peugeot a bordo della quale, tra gli altri, v'era Capizzi Benedetto che li aveva guidati sino ad un altro magazzino; lì aveva appreso che il bambino sarebbe dovuto rimanere per una notte legato

all'interno del furgone ed aveva avuto una reazione a causa della quale era stato richiamato all'ordine dal Cannella, per cui aveva infine ubbidito, sicchè esso Spatuzza e i suoi sodali avevano provveduto a legare il piccolo Di Matteo e, visto che il piccolo si era messo a piangere, avevano cercato un pò di rasserenarlo, promettendogli che sarebbero ritornati il giorno seguente; invece, da allora non aveva più rivisto il bambino, avendone avuto solo notizia nel 1995 quando, divenuto egli uomo d'onore, Brusca Giovanni gli aveva comunicato che avevano ancora a disposizione "quella carta".

Ciò posto, la Corte evidenziava come le dichiarazioni dello Spatuzza trovassero una prima importantissima conferma nelle dichiarazioni rese dal Grigoli, anch'esso reo confesso del reato per cui è processo, che aveva riferito del delitto in trattazione, almeno per ciò che concerneva il nucleo centrale del racconto, sostanzialmente nei medesimi termini rassegnati dallo Spatuzza. Invero, tra le due versioni potevano individuarsi solo infimi momenti di divergenza (quali quelli relativi al ruolo concretamente svolto dal Giuliano e l'auto sulla quale era salito quando si erano recati nel maneggio per prelevare il bambino; ai luoghi di Misilmeri nei quali il commando, prelevato il ragazzino, si era recato, vale a dire se prima al villino o prima al magazzino; al mezzo utilizzato dallo Spatuzza per fare rientro a Palermo), che erano stati per lo più risolti in virtù dei confronto tra i due collaboranti disposto in prime cure e che, a ben vedere, disvelavano come lo Spatuzza, lungi dall'appiattirsi sulle asserzioni del Grigoli, avesse riportato all'A.G. le sue reali conoscenze di quanto accaduto. Del resto, secondo il primo giudice, le dichiarazioni dello Spatuzza trovavano ulteriori e chiare conferme nelle asserzioni rese dagli altri collaboranti esaminati, Brusca Giovanni, Brusca Enzo Salvatore, Sinacori Vincenzo, Romeo Pietro e Tranchina Fabio. Sicché, secondo la Corte di Assise, non si poteva essere sicuri dubbio sul fatto che gli odierni imputati avessero tutti concorso alla commissione del delitto loro contestato, ora con ruolo prevalentemente organizzativo e direttiva (Graviano e Messina Denaro) ora con ruolo prettamente esecutivo (Spatuzza, Giuliano, Giacalone e Benigno). In proposito, sottolineando, ancora, la Corte che il primo ruolo era stato

ben ricostruito soprattutto in forza delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da Brusca Giovanni, che era stato il principale promotore del progetto delittuoso per cui è processo; mentre il secondo era stato nitidamente evidenziato soprattutto per via dell'apporto confessorio dei due già cennati partecipanti al sequestro, Grigoli e Spatuzza».

Sulla base di tali elementi la Corte di II° grado confermava la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 16 gennaio 2012 con la quale Graviano Giuseppe, Messina Denaro Matteo, Giuliano Francesco, Benigno Salvatore e Spatuzza Gaspare erano stati dichiarati colpevoli del reato loro ascritto e condannati i primi quattro ciascuno alla pena dell'ergastolo e Statuzza Gaspare, – al quale il Giudice di II° grado riconosceva, in luogo della diminvente di cui all'art. 630 comma 5 c.p. ritenuta dalla Corte di Assise, quella di cui all'art. 8 legge n.203/1991- alla pena di anni dodici di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza, Graviano Giuseppe e Benigno Salvatore, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione.

3. GRAVIANO Giuseppe, ha dedotto i seguenti motivi:

3.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 603 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte territoriale:

3.1.1. disposto la rinnovazione del dibattimento, al fine di esaminare il teste Baiardo il quale avrebbe potuto riferire sulla circostanza secondo la quale il Graviano si trovava nel nord Italia nel periodo in cui, invece, secondo la tesi accusatoria, avrebbe dovuto trovarsi in Sicilia per ordire il sequestro del Di Matteo (primo e secondo motivo del ricorso). Il ricorrente sostiene che la prova era già stata chiesta nel dibattimento di primo grado e, nonostante avesse il rango di prova contraria ex art. 495/2 cod. proc. pen., la Corte di Assise non aveva ritenuto di ammetterla sia perché tardiva sia perché richiesta a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. La Corte territoriale, d'altra parte, nonostante fosse stato dedotto uno specifico motivo di gravame con il

quale si censurava la suddetta decisione e si rilevava che la prova aveva una valenza decisiva essendo idonea a provare l'alibi del ricorrente, respingeva nuovamente la richiesta di rinnovazione del dibattimento esprimendo, peraltro, un inammissibile giudizio *ex ante* sulla pretesa superfluità della prova e sull'inattendibilità del teste.

3.1.2. disposto accertamenti atti alla ricerca di tracce di DNA dell'imputato all'interno dei siti di Misilmeri ove i collaboratori avevano affermato che il Graviano si era recato e trattenuto al fine di compiere l'attività prodromica al sequestro del Di Matteo. Il ricorrente sostiene che la motivazione con la quale la Corte aveva respinto la suddetta richiesta istruttoria sarebbe illogica (quarto motivo del ricorso);

3.2. MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE in ordine:

3.2.1. alle dichiarazioni di Tranchina Fabio (terzo motivo del ricorso): secondo il ricorrente la Corte avrebbe respinto frettolosamente la censura con la quale era stato rilevato che il suddetto collaboratore di giustizia solo nel corso del dibattimento aveva riferito di aver preso parte alla riunione di Misilmeri, in compagnia di Brusca Giovanni, Graviano Giuseppe e Messina Denaro, in cui era stato deciso il sequestro del Di Matteo e di avere accompagnato il Graviano in Misilmeri "almeno 5-6 volte", nonostante fosse stato sentito anche dal Pubblico Ministero al quale, però, non aveva riferito le suddette circostanze: la qual cosa avrebbe dovuto insospettire la Corte *«attesa la diuturnità con cui siffatti incontri si sarebbero tenuti nell'arco di tempo inferiore ad un anno»*;

3.2.2. alle dichiarazioni di Brusca Giovanni (quinto motivo del ricorso): ad avviso del ricorrente la Corte territoriale - nel respingere la doglianza con la quale era stato dedotto che il Brusca era inattendibile perché davanti ad un processo davanti alla Corte di Assise di Firenze aveva reso dichiarazioni contrastanti con quelle rese successivamente nel presente processo davanti alla Corte di Assisi di Palermo - aveva travisato il contenuto delle domande poste al Brusca nel processo di Firenze il cui oggetto verteva non tanto su "un problema di terreno" che aveva con il Graviano, quanto sul fatto che il Graviano, nella primavera del 1993 era fuori Palermo, domanda alla quale il Brusca aveva risposto affermativamente. Sostiene, quindi, il ricorrente che *«dall'analisi delle*

dichiarazioni del Brusca emerge, insomma, un'enorme confusione temporale ed un'assoluta incapacità di coordinare i singoli eventi e di porli in successione tra di loro» sicchè resterebbe confermato che Graviano non partecipò alla riunione di Misilmeri, perché latitante, e perché, ove davvero lì si fosse incontrato con il Brusca, costui ne avrebbe approfittato anche per risolvere "il problema di terreno";

3.2.3. alle dichiarazioni di Spatuzza Gaspare (motivo sesto del ricorso): il ricorrente osserva che il suddetto collaborante aveva collocato con sicurezza la riunione di Misilmeri prima dell'omicidio di Padre Puglisi avvenuto il 15/09/1993 e cioè quando il Di Matteo Mario Sante non aveva ancora iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria: il che rendeva la dichiarazione dello Spatuzza del tutto inattendibile proprio perché la suddetta riunione avvenne dopo che il Di Matteo aveva incominciato a collaborare. Nonostante tale evidente discrepanza, la Corte territoriale aveva ritenuto lo Spatuzza credibile, respingendo, quindi, la doglianza dedotta con i motivi di appello con una motivazione avulsa dai fatti e priva di qualsiasi riscontro processuale avendo affermato che, in realtà, il Di Matteo avrebbe potuto intrattenere i primi approcci con l'Autorità Giudiziaria prima dell'omicidio di padre Puglisi;

3.2.4. alle dichiarazioni di Grigoli Giuseppe (motivo settimo del ricorso): il ricorrente insiste nel sostenere che le dichiarazioni rese da costui sarebbero generiche ed irrilevanti e censura la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha affermato che, al contrario, generica, era la censura dedotta. Il ricorrente sostiene che la Corte nel respingere la doglianza, da una parte, non l'avrebbe presa in considerazione, e dall'altra, avrebbe travisato le dichiarazioni del Graviano il quale non aveva mai affermato né di essere il capo mandamento di Brancaccio né di far parte di Cosa Nostra;

3.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 630 COD. PEN. (motivo ottavo del ricorso): il ricorrente sostiene che, erroneamente, gli era stata attribuita la volontà di sopprimere l'ostaggio, nonostante le dichiarazioni contrarie rese sul punto dai collaboratori Brusca, Grigoli e Spatuzza che avevano affermato che non era mai stata adombrata l'ipotesi che il bambino fosse stato sequestrato per essere poi ucciso;

3.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 *BIS* COD. PEN. (motivo nono del ricorso) per avere la Corte territoriale negato la concessione delle attenuanti generiche nonostante fosse risultato «la premura dell'odierno imputato per la salvaguardia dell'incolumità del bambino»;

3.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 41 *BIS*/2 QUATER LETT. B) L. 354/1975: il ricorrente dopo aver premesso che, con la sentenza n° 143/2013 la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità cost. della suddetta norma, sul presupposto che la pronuncia ha effetto retroattivo, ha sostenuto la nullità dell'intero processo per violazione del diritto alla difesa non avendo avuto il difensore la possibilità di confrontarsi adeguatamente con l'imputato il quale si era anche lamentato dei disagi e complicazioni derivanti dalla partecipazione al dibattimento a distanza ex art. 146 *bis* disp. att. cod. proc. pen.

3.6. Con memoria depositata il 07/02/2014, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i suddetti motivi;

4. BENIGNO Salvatore, ha dedotto i seguenti motivi:

4.1. MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE: il ricorrente ha premesso che le uniche fonti di prova a suo carico sono costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori Grigoli Salvatore e Spatuzza Gaspare secondo le quali il soggetto che aveva a disposizione il magazzino di Misilmeri in cui era custodito l'automezzo Fiat Fiorino utilizzato per il trasporto a Lascari del piccolo Di Matteo. Osserva, però, il ricorrente che le suddette dichiarazioni non sarebbero convergenti proprio in relazione al ruolo che egli avrebbe avuto nella vicenda delittuosa e che la sentenza aveva superato la contraddizione sminuendola come circostanza marginale che, però, tale non era perché una cosa era sostenere che il ricorrente attendeva i sequestratori, altra e ben diversa cosa era sostenere che era intervenuto casualmente.

Il ricorrente, poi:

a) ha ribadito che le dichiarazioni di Grigoli e Spatuzza, in relazione a quelle rese da Brusca Giovanni, erano inattendibili ma la sentenza aveva superato la censura in modo sbrigativo sostenendo che



non sarebbe tale da inficiare l'attendibilità complessiva del narrato dei tre collaboratori;

b) ha censurato di illogicità la motivazione con la quale la sentenza aveva disatteso la tesi difensiva secondo la quale sia Grigoli che Spatuzza avevano affermato che Benigno, insieme a Cannella, avrebbe avuto una funzione di collegamento con i consegnatari del bambino;

c) ha rilevato che la Corte, in modo del tutto illogico e senza alcun riscontro, aveva taciuto i testi Vitrano e Siracusa (ossia i proprietari del magazzino dove sarebbe stato custodito il "Fiorino") di essere non affidabili nonostante, in modo costante, avessero sempre dichiarato di non avere mai concesso in uso il magazzino né al benigno né al Lo Bianco;

4.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 630/3 COD. PEN. per avere la Corte riconosciuto la sussistenza della suddetta aggravante nonostante gli atti processuali avessero conclamato che il sequestro non prevedeva la morte del bambino e che la decisione di ucciderlo fu sola del brusca e presa all'improvviso e senza consultarsi con gli altri.

5. Le parti civili Castellese Francesca e Di Matteo Nicola, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato, in data 21/01/2014, una memoria con la quale hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o rigetto di entrambi i ricorsi.

DIRITTO

1. GRAVIANO GIUSEPPE

1.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 603 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte disposto l'esame del Baiardo: il ricorrente ha dedotto la violazione di legge sotto un duplice profilo: a) perché, trattandosi di prova contraria, aveva il diritto, ex art. 495/2 cod. proc. pen., a che il teste fosse esaminato; b) perché, in ogni caso, sussistevano i presupposti di legge perché il giudice, sebbene d'ufficio, ne disponesse l'esame.

La censura è infondata sotto entrambi i profili dedotti.

Sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 495/2 cod. proc. pen., entrambi i giudici di merito hanno attestato, in punto di fatto: a) che non era stata tempestivamente chiesta la confutazione delle propalazioni rese dal collaborante Tranchina; b) che l'assunto della presenza del Graviano nel territorio palermitano all'epoca dei fatti costituiva un tema già *ab origine* introdotto da altri collaboranti (cfr pag. 18 sentenza impugnata).

Sotto questo profilo, non vi è alcun dubbio, che la decisione di entrambi i giudici è ineccepibile sotto il profilo giuridico.

Infatti, è sufficiente la lettura del semplice capo d'imputazione per avvedersi che il Graviano era stato rinviato a giudizio proprio perché era accusato di avere concorso nella decisione di rapire il piccolo Di Matteo, decisione che era avvenuta a Palermo; risultava, poi, chiaro, dalle prove dedotte dalla Pubblica accusa, che erano stati vari pentiti che avevano dichiarato che il Graviano aveva partecipato al *summit* tenutosi in Misilmeri in cui era stato deciso il sequestro del Di Matteo.

E' del tutto evidente, quindi, che, come correttamente hanno evidenziato entrambi i giudici di merito, la prova contraria, tendente a dimostrare che il Graviano, nel periodo in cui venne presa la suddetta decisione, era latitante in Liguria in quel di Omeglia, avrebbe dovuto e potuto essere dedotta nei termini di legge: ma ciò, pacificamente, non fu fatto, sicchè, il ricorrente non può pretendere di "avere diritto", ex art. 495/2 cod. proc. pen., all'assunzione della prova contraria.

Il ricorrente, però, sostiene che, in ogni caso, i giudici, sia di primo che di secondo grado, avrebbero, comunque, dovuto disporre l'esame del teste Baiardo perché si trattava di un teste le cui dichiarazioni avrebbero avuto una valenza decisiva ai fini della propria tesi difensiva.

Il problema, quindi, consiste nel verificare se la motivazione addotta da entrambi i giudici di merito sia logica e cioè se sia stata motivata correttamente la decisione di non assumere il suddetto teste.

Gli artt. 507 e 603/2 cod. proc. pen. dispongono che il giudice, d'ufficio, provvede all'assunzione di nuovi mezzi di prova quando ciò risulti «*assolutamente necessario*» dovendosi intendere con tale sintagma il caso in cui le nuove acquisizioni probatorie possano fornire

elementi decisivi ed indispensabili ai fini della decisione, idonee, quindi, ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza, fermo restando che è inibito al giudice di esprimere, *ex ante*, una valutazione negativa sulla prova da assumere.

Orbene, la Corte territoriale ha speso ben cinque pagine (pag. 18-22 della sentenza), per spiegare, sotto tutti i profili possibili, le ragioni per le quali l'esame del teste Baiardo, era inutile.

In particolare, la Corte ha rilevato che *«se in astratto non può negarsi che [...] avrebbe potuto utilmente deporre in tal senso, in concreto deve convenirsi col primo giudice che, stante la dichiarata relativa frequenza insistente tra i due, il Baiardo giammai avrebbe potuto coerentemente (e, quindi, utilmente) testimoniare che il Graviano durante tale periodo non si fosse mai recato in Sicilia»*: sul punto, la Corte ha offerto un'amplissima e dettagliata spiegazione della sua affermazione resa alla stregua di puntuali riscontri processuali. Tanto basta, quindi, per ritenere che la motivazione è congrua ed adeguata e, quindi, non censurabile in sede di legittimità, tanto più che lo stesso ricorrente, in punto di fatto, nulla ha saputo o potuto replicare.

1.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 603 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte disposto indagini per verificare la presenza di tracce di Dna dell'imputato nei siti di Misilmeri: la censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata, essendo generica avverso l'ineccepibile motivazione con la quale la Corte ha respinto la richiesta istruttoria rilevando, tra l'altro, che *«dato il lungo lasso di tempo trascorso (circa venti anni) si appalesa davvero inverosimile che dette tracce non fossero andate perdute»*. Sul punto, va solo soggiunto che le richieste istruttorie di natura peritale non possono essere *ad explorandum*, ma la parte che le richiede deve specificare e dettagliare la richiesta (dove; come; su cosa;) in modo che, ove venga accolta, l'indagine possa essere focalizzata e diretta su beni o luoghi ben precisi ed abbia, quindi, la possibilità di giungere ad un qualche risultato utile ai fini processuali.



1.3. MANIFESTA ILLOGICITÀ della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia: anche il secondo motivo di ricorso del ricorrente è infondato per le ragioni di seguito indicate.

1.3.1. DICHIARAZIONI DI TRANCHINA: costui, sentito in dibattimento, affermò che, all'epoca dei fatti, *«accompagnava spesso il Graviano a Misilmeri, nella villetta vicina alla "fabbrica di calce", ad incontri con altri esponenti del sodalizio, quali Brusca ed il Bagarella, constatando, talora, la presenza di Benigno, Cannella, Mangano, Lo Bianco, Spatuzza ecc.»* (pag. 17 sentenza): quindi, come chiosa la Corte territoriale, il Tranchina si era limitato ad affermare di avere accompagnato diverse volte il Graviano a Misilmeri, ma non aveva affatto affermato di aver preso parte alla riunione in cui fu deciso di sequestrare il piccolo Di Matteo.

Il ricorrente non contesta la ricostruzione dei fatti così come effettuata dalla Corte, ma sostiene che il Tranchina dovrebbe essere ritenuto inattendibile solo perché, nel corso degli interrogatori durante le indagini preliminari, non aveva mai riferito la suddetta circostanza al Pubblico Ministero che lo interrogava.

Non è chiara la ragione per la quale un teste dovrebbe essere ritenuto inattendibile sol perché, in dibattimento, e, quindi, nel pieno contraddittorio fra le parti, riferisce fatti o particolari ulteriori rispetto a quelli narrati durante le indagini preliminari: se così fosse, tutta la riforma del cod. proc. pen., che si basa sulla prova formatasi in udienza, verrebbe meno e si ritornerebbe, di fatto, al precedente codice di rito. Non a caso, l'art. 500/1-2 cod. proc. pen. prevede la possibilità di esercitare le contestazioni *«solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto»*, aggiungendo che *«le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste»*: quindi, contestazioni su fatti o circostanze su cui il teste abbia già deposto, non – come nel caso di specie – su fatti o circostanze su cui non abbia deposto e, perciò, diverse ed ulteriori.

La questione, in altri termini, non è se il Tranchina abbia riferito ulteriori circostanze non narrate durante le indagini preliminari, ma se

quello che ha riferito di nuovo nel corso dell'esame dibattimentale sia o no vero. Ma, sul punto, la Corte (pag. 17) ha rilevato, con motivazione congrua ed adeguata, che le *«dichiarazioni del Tranchina, lungi dall'apparire contraddittorie ed inattendibili, si inseriscono coerentemente nel compendio probatorio raccolto, fornendo significativi elementi di riscontro, non solo alle dichiarazioni rese dal Brusca, ma anche a quelle rese dagli altri collaboranti escussi nel presente procedimento»*: il che è come dire, che il Tranchina si è rivelato attendibile e, sul punto, il ricorrente nulla ha obiettato se non deducendo la censura di cui si è detto che, però, è giuridicamente infondata.

1.3.2. DICHIARAZIONI DI BRUSCA GIOVANNI: la questione dell'inattendibilità delle dichiarazioni del Brusca è stata riassunta dalla Corte territoriale (pag. 23 ss) nei seguenti termini: *«con altro motivo di doglianza, l'appellante deduceva, in buona sostanza l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal collaborante Brusca Giovanni, sottolineando come il medesimo, nel corso del processo tenutosi dinanzi alla Corte di Assise di Firenze a carico di Tagliavia Francesco, avesse reso dichiarazioni palesemente contrastanti con quelle rilasciate nell'odierno procedimento. Invero, in quella sede, aveva affermato di non avere più visto il Graviano dalla primavera del 1993, nonostante avesse avuto la necessità di contattarlo per un problema riguardante un terreno nella zona del Corso dei Mille, avendo specificato, tra l'altro, il Brusca che non era riuscito a contattarlo perché gli avevano detto che si era trasferito al Nord. Mentre, nel presente processo, aveva riferito che la riunione in quel di Misilmeri era avvenuta alla presenza del Graviano dopo l'inizio della collaborazione del Di Matteo e, quindi, necessariamente dopo l'estate del 1993. E quanto affermato dalla Corte di Assise per risolvere il contrasto (vale a dire, che il Brusca aveva correlato l'impossibilità di contattare il Graviano alla questione del terreno, limitandola al tempo strettamente necessario per risolverla, cosa sicuramente avvenuta prima dell'estate del 1993), per l'appellante, non poteva essere condiviso, atteso che non risultava in alcun modo che il Brusca avesse*

risolto il problema del terreno prima della fantomatica riunione di Misilmeri, né successivamente».

La Corte territoriale, dopo avere rammentato che, anche nel processo fiorentino, il Brusca aveva affermato *«non solo di avere constatato la presenza del Graviano nella fatidica riunione in cui si decise il sequestro del bambino; ma anche di averlo incontrato in altre riunioni del 1993 (vale a dire, in quelle propedeutiche alle stragi di mafia del '93- effettuate nel periodo maggio-luglio 1993)»*, ha disatteso la suddetta censura sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, osservando che, a fronte della domanda difensiva (relativa *"al problema riguardante il terreno del Corso dei Mille per il quale aveva avuto necessità di rivolgersi al Graviano"*), il Brusca aveva limitato *«l'ambito del suo ricordo al periodo immediatamente prossimo a quello in cui l'esigenza di incontrare il Graviano per il terreno si era verificata, e cioè strettamente al periodo primaverile del 1993, in sostanza, solo affermando che in tutto tale periodo (primaverile) non l'aveva incontrato. Ed in tale ultima direzione, a giudizio del Collegio, depone sicuramente anche il fatto che la domanda posta dalla Difesa non era genericamente rivolta a conoscere se il Brusca avesse più visto il Graviano dalla primavera del '93 in poi, bensì, specificamente, ad apprendere se avesse avuto più occasione di vedere l'imputato "nella primavera del 93". Sicché, nella suddetta ultima ipotesi, che è quella più plausibile, nessuna discrasia nemmeno apparente sussisterebbe tra quanto detto dal Brusca dinanzi alla Corte fiorentina e quanto riferito al dibattimento del presente processo»*.

In secondo luogo, rilevando che *«non sarebbe affatto sorprendente se il Brusca, nel riferire dinanzi alla Corte di Firenze dei vari episodi, a distanza di tanti anni dai fatti, avesse affrontato i due temi (sequestro del piccolo Di Matteo — terreno) in modo distinto, autonomo, non correlando affatto i ricordi delle due questioni. Ciò anche in considerazione del fatto che le stesse avevano chiaramente natura e spessore criminale ben diverso, sì da apparire verosimile che potessero non essere concettualmente assimilate in modo conseguente. Sicché, pare ben verosimile che, interrogato sulla questione terreno-Tafuri, il*



ricordo del collaborante si fosse incentrato solo sugli aspetti relativi a quell'episodio ed al come avesse faticato per risolverlo, avendo dovuto contattare altri esponenti del sodalizio di Ciaculli, atteso che il Graviano (andava e veniva al Nord e nella primavera non era possibile rintracciarlo). In tal senso, sembrando, di certo, possibile ricavare dalle dichiarazioni del Brusca (in ciò il Collegio condividendo appieno l'assunto della Corte di Assise) che la questione del terreno, sei mesi dopo, cioè nel settembre-ottobre del 1993 dovesse essere già stata risolta. Del resto, emerge dalle affermazioni del Brusca che il medesimo aveva girato la questione "del terreno" al Mangano e che poi non se ne fosse occupato più di tanto (circostanza quest'ultima resa manifesta dalla chiara insicurezza colla quale il Brusca ha riferito intorno agli sviluppi che detta questione del terreno aveva avuto)».

In questa sede, il ricorrente, riportando lo stralcio del verbale dell'esame del Brusca davanti alla Corte di Assise di Firenze, ha sostenuto che la Corte era incorsa nel travisamento della prova perché l'oggetto della domanda del difensore non era la questione del terreno (introdotta autonomamente dal Brusca nel corso dell'esame) ma, al contrario, se il Brusca avesse intrattenuto rapporti con il Graviano nella primavera del 1993.

Al che deve replicarsi che la Corte non è incorsa in alcun travisamento della prova per la semplice ragione che, come emerge dalla seconda parte della motivazione – quella cioè in cui la Corte prospetta che il Brusca non aveva affatto correlato le due questioni – in realtà, la questione del terreno, nel processo fiorentino, fu trattata tant'è che il Brusca riferì che aveva "girato" la questione al Mangano e che della medesima, poi, non si occupò più.

Quello che, quindi, emerge dal processo fiorentino è che in quella sede: a) il Brusca affermò che il Graviano era presente nella riunione in cui si decise il sequestro del bambino e che lo aveva incontrato in altre riunioni del 1993; b) nel corso dell'esame, il Brusca parlò anche della questione del terreno; c) le due questioni (sequestro Di Matteo; terreno) ad un certo punto si sovrapposero.



Ineccepibile, sotto il profilo logico è, pertanto, la spiegazione che la Corte ha dato della eccepita e pretesa contraddizione, e cioè che il Brusca *«a distanza di tanti anni dai fatti, avesse affrontato i due temi (sequestro del piccolo Di Matteo — terreno) in modo distinto, autonomo, non correlando affatto i ricordi delle due questioni»*.

In altri termini, la suddetta motivazione, ampiamente confortata da puntuali riscontri fattuali, non è affetta da alcun vizio motivazionale deducibile in questa sede né può ritenersi frutto di un travisamento della prova.

Va, infine, osservato che la Corte ha, poi, confutato (pag. 25 ss), in modo ampio, logicamente congruo ed adeguato la tesi difensiva secondo la quale *«se il Brusca dopo la vicenda terreno - Tafuri svoltasi nella primavera del 1993 avesse avuto modo di incontrare il Graviano in occasione dell'incontro in cui ebbe a decidersi il sequestro del piccolo Di Matteo, avrebbe necessariamente sfruttato l'occasione per parlare col Graviano del terreno, e che da ciò possa ricavarsi, tenuto conto del mancato collegamento delle due questioni, l'inverosimiglianza dell'incontro finalizzato al sequestro»*.

1.3.3. DICHIARAZIONI DI SPATUZZA GASPARE: costui aveva dichiarato che la riunione finalizzata ai preparativi per il sequestro del piccolo Di Matteo, si tenne prima dell'omicidio di Padre Puglisi avvenuto il 15/09/1993, e cioè quando il Di Matteo non aveva ancora iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria avendo iniziato a farlo solo il 23/10/1993. Il ricorrente, facendo leva sulla suddetta discrepanza cronologica riferita dallo Spatuzza, ne aveva eccepito l'inattendibilità.

La Corte territoriale ha respinto la suddetta doglianza sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, non poteva escludersi che, come affermato dallo Spatuzza, la riunione si fosse svolta prima dell'omicidio di Padre Puglisi e, quindi, prima che il Di Matteo iniziasse la sua collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, in quanto *«è notorio che, di regola, l'avviamento del rapporto di collaborazione comporta, per l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica del futuro collaborante, un insieme di accorgimenti ed*

adempimenti (isolamento del detenuto, spostamento in altri siti carcerari, incontri con funzionari di Polizia Giudiziaria e magistrati) che ben difficilmente possono passare inosservati, soprattutto da parte di chi (magari detenuto all'interno dello stesso carcere) è pronto a raccogliere il primo sintomo di "pentimento" del proprio sodale per permettere al sodalizio mafioso di correre ai ripari».

In secondo luogo, la Corte ha osservato che, a tutto concedere, si il collaborante aveva erroneamente sovrapposto i momenti in cui i due terribili delitti vennero decisi ed effettuati e che, quindi, tale imprecisione di mera natura temporale non era decisiva al fine di infirmare *«la credibilità del suddetto collaborante, ampiamente rimarcata dal primo giudice colle condivisibili argomentazioni alle quali per brevità si rimanda».*

In questa sede, il ricorrente, da una parte, ha stigmatizzato la prima conclusione alla quale è pervenuta la Corte rilevandone l'erroneità sotto il profilo logico formale e, dall'altra, ha sostenuto che anche la seconda spiegazione sarebbe del tutto carente.

La doglianza è infondata per le ragioni di seguito indicate.

In punto di diritto, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato che *«In tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, è lecita la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni accusatorie, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate; il che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. Ciò in quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno; sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato*

contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Quando ragionevolmente e plausibilmente si prospetta, e ancora più quando si verifica, un'ipotesi siffatta, l'onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante»: ex plurimis Cass. 5821/2004 Rv. 231300.

Posto, quindi, che la discrepanza evidenziata dalla difesa è pacifica, l'unico problema di diritto che, in questa sede di legittimità si può porre consiste semplicemente nello stabilire se la valutazione frazionata che la Corte ha fatto delle dichiarazioni rese dallo Spatuzza sia o no legittima, in quanto, per il resto (e, sul punto, lo stesso ricorrente nulla ha obiettato), la Corte ha ritenuto che lo Spatuzza avesse reso dichiarazioni ampiamente credibili.

La risposta al suddetto quesito è affermativa in quanto si tratta di una semplice discrepanza avente ad oggetto la mera collocazione temporale di un determinato evento (riunione a Misilmeri) rispetto ad un altro (omicidio di Padre Puglisi), discrepanza, peraltro, che la Corte ha spiegato in modo adeguato e congruo sia con una *defaillance* mnemonica dipendente dal tempo trascorso, sia con il fatto che lo Spatuzza potesse avere sovrapposto i momenti in cui i due delitti vennero decisi.

In altri termini, si tratta di una marginale dichiarazione che, sebbene risultata non vera, non ha avuto alcuna interferenza fattuale e logica con tutte le altre fondamentali dichiarazioni che, invece, sono state accertate come intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate.

Correttamente, pertanto, la Corte ha concluso che *«l'impreciso ricordo rimarrebbe evidentemente relegato nel margine di errore ben tollerabile e certamente non incrinante l'attendibilità del collaborante»*.

1.3.4. DICHIARAZIONI DI GRIGOLI GIUSEPPE: la Corte territoriale ha, fra l'altro, valorizzato ai fini accusatori, le dichiarazioni rese da Grigoli



Giuseppe il quale aveva riferito che *«era stato proprio il Graviano a comunicare al gruppo di fuoco (esso Grigoli presente) la "grave" decisione di eseguire il sequestro del "figlio del pentito, alla presenza dello Spatuzza"»*, gruppo di fuoco costituito da affiliati al clan facente capo al Graviano (Grigoli, Spatuzza, Giacalone, Giuliano, Cannella, Mangano).

La Corte, dopo aver preso atto della doglianza secondo la quale le suddette dichiarazioni dovevano ritenersi generiche, approssimative e, quindi, irrilevanti, l'ha disattesa osservando che *«invero, generiche, vanno semmai considerate le doglianze formulate sul punto dall'appellante»*.

In questa sede, il ricorrente ha replicato alla suddetta motivazione riportando un brano del confronto fra Grigoli e Spatuzza, nel corso del quale il Grigoli – probabilmente perché non riusciva a ricordare o si era contraddetto: il che non risulta chiaro – in pratica, rispondeva dicendo che erano trascorsi diciotto anni e che *«adesso non posso essere certo al cento per cento, quindi, fanno più fede le dichiarazioni rese all'epoca [...]»*.

Non è chiaro, il motivo per cui il suddetto brano dovrebbe *«costituire una chiara conferma dell'assunto difensivo, sul quale il giudice ha omesso di pronunciarsi»*.

Quello che risulta dalla sentenza – senza alcuna smentita da parte del ricorrente – è che il Grigoli fece quelle dichiarazioni a carico del Graviano che non hanno nulla di generico e sono estremamente rilevanti, sicchè diventa davvero ostico comprendere le ragioni per le quali le suddette dichiarazioni sarebbero generiche.

Correttamente, pertanto, la Corte ha replicato rilevando che generica era la doglianza.

Comunque, la Corte ha dichiarato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Grigoli dovendosi ribadire il principio di diritto secondo quale *«La dichiarazione dibattimentale del testimone che il fatto o circostanza dichiarata nel corso delle indagini, e di cui ha contestazione per non averne avuto ricordo, sono rispondenti al vero, e tanto perchè, se così non fosse, non ne avrebbe fatto oggetto di dichiarazioni*



predibattimentali, è utilizzabile quanto al contenuto relativo alla sussistenza del fatto o circostanza, dato che la risposta alla contestazione per difetto di ricordo ha introdotto nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza» Cass. 31593/2011 Rv. 250913; Cass. 10483/2012 Rv. 252707.

Infine, il ricorrente, a fronte dell'affermazione della Corte secondo la quale *«il Graviano nemmeno ha contestato il ruolo di reggente del mandamento di Brancaccio, sul quale concordano tutti i collaboratori»*, ha replicato che il Graviano *«non ha mai ammesso non soltanto di esser a capo del mandamento di Brancaccio, ma anche di far parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra»*.

Al che deve replicarsi che l'affermazione della Corte ha natura meramente incidentale, sicchè l'obiezione è del tutto irrilevante.

1.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 630 COD. PEN.: la Corte territoriale, da pag. 29 a pag. 35, ha disatteso la doglianza del ricorrente – secondo la quale egli non aveva alcuna intenzione di uccidere l'ostaggio essendo stata la suddetta decisione presa in modo autonomo dal Brusca – spiegando, per filo e per segno, in modo accurato e puntuale, le ragioni per le quali, in punto di fatto, il Graviano doveva ritenersi responsabile del delitto alla stregua delle fonti di prova a suo carico indicate in modo analitico fra le quali, ad es., spiccano le dichiarazioni di Brusca e Sinacori che avevano affermato che *«stesso Graviano, unitamente al Messina Denaro ed al Bagarella avevano esortato il Brusca a "chiudere subito il discorso" e cioè ad eliminare subito il piccolo Di Matteo»* (pag. 34 sentenza).

La motivazione della sentenza, quindi, sotto il profilo fattuale, non si presta ad alcuna censura di legittimità.

Invero, la doglianza dedotta dal ricorrente, che – senza dire una sola parola sull'intero compendio probatorio evidenziato dalla Corte – si basa sulla mera estrapolazione di brani di interrogatori dei vari collaboratori di giustizia, va ritenuta generica ed aspecifica e, quindi, inammissibile essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e di mero merito.

Sotto il profilo più strettamente giuridico, va osservato che, come ha già rilevato la Corte territoriale, questa Corte di legittimità (sesta sez. pen.), con la sentenza n° 4157/2013, pronunciandosi sulla stessa vicenda processuale a carico di altri coimputati, ha ribadito il tradizionale e consolidato orientamento secondo il quale *«qualora venga cagionata da uno dei concorrenti nel delitto di sequestro di persona la morte del sequestrato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta inerente alla privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate (Sez. 2, n. 4768 del 08/03/1989, dep. 05/04/1989, Rv. 180940; Sez. 2, n. 9549 del 21/05/1985, dep. 22/10/1985, Rv. 170799; v., inoltre, Sez. 1, n. 1515 del 17/12/1984, dep. 12/02/1985, Rv. 167881). Linea interpretativa, quella or ora illustrata, che la S.C. ha da tempo tracciato proprio in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 630 c.p., comma 3, individuandone la naturale sistemazione dogmatica all'interno della figura del reato complesso (Sez. Un., n. 25 del 13/10/1984, dep. 21/11/1984, Rv. 166809; Sez. 1, n. 2437 del 06/11/1984, dep. 14/12/1984, Rv. 167045; Sez. 2, n. 9084 del 05/04/1990, dep. 22/06/1990, Rv. 184691), poiché l'omicidio volontario costituisce una circostanza aggravante del sequestro quale reato-base (Sez. 2, n. 10652 del 17/05/1983, dep. 10/12/1983, Rv. 161656; Sez. 2, n. 12164 del 01/07/1988, dep. 18/09/1989, Rv. 182065) e da luogo, pertanto, ad un'unica fattispecie sottoposta alla disciplina prevista dall'art. 84 cod. pen.. La morte del sequestrato, infatti, quale evento voluto od accettato dall'autore del sequestro, che, di per sè, integrerebbe il delitto di omicidio volontario, è tuttavia assunta e configurata, nell'espressa disposizione legislativa di cui all'art. 630 c.p., comma 3, quale elemento costitutivo della fattispecie delittuosa ivi prevista. Escludendosi la punibilità del fatto anche ai sensi dell'art. 575 cod. pen., l'unica norma applicabile è quella contenuta nell'art. 630 c.p., comma 3, che contempla sia il fatto specifico ed esclusivo del sequestro di persona a scopo estorsivo, in ciò differenziandosi la sua tipicità dal modello*

64

generale delineato dall'art. 605 cod. pen., sia l'ulteriore elemento della volontaria uccisione della persona sequestrata».

Pertanto, la conclusione giuridica alla quale è pervenuta la Corte territoriale - alla stregua di un compendio probatorio grave, preciso e concordante - va ritenuta ineccepibile essendo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in questa sede, va ulteriormente ribadita e confermata.

1.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN.: la censura è generica ed aspecifica e, quindi, inammissibile, in quanto la motivazione addotta dalla Corte [gravità ed efferatezza del delitto; personalità dell'imputato gravato da gravissimi e specifici precedenti penali] è congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.

1.6. VIOLAZIONE DELL'ART. 41 BIS/2 QUATER LETT. B) L. 354/1975: la Corte Cost. con la sentenza n° 143/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzione *«dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari».*

Alla stregua della suddetta sentenza, il ricorrente, dopo avere precisato che il processo era ancora in corso e che, quindi, non si verteva in un caso di cd. rapporto esaurito al quale la pronuncia di incostituzionalità non si applicava, ha invocato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per essere stato il suo diritto alla difesa violato.

La doglianza è infondata per molteplici motivi.



Innanzitutto, il ricorrente non ha indicato, in modo concreto e specifico, quale fosse stata l'attività difensiva che non aveva potuto svolgere in modo efficace a causa della restrizione imposta dalla suddetta normativa: sul punto, nel ricorso (pag. 59 ss) è riportata una semplice doglianza che il Graviano aveva dedotto nel corso del processo, ma si tratta di una lamentela del tutto generica dalla quale non è possibile dedurre alcun "deficit difensivo".

In secondo luogo, la pretesa del ricorrente di travolgere tutti i gradi di giudizio perché, durante i suddetti processi, non ha avuto la possibilità di esercitare in modo effettivo il diritto di difesa, non ha ragion d'essere perché quel diritto si è ormai esaurito.

Invero, il diritto di difesa del ricorrente, alla stregua della pronuncia della Corte Cost., anche ove fosse stato leso, lo è stato in passato e la lesione (e con essa il relativo diritto) si è esaurita nel momento in cui egli non ha reagito chiedendo, da una parte, un'ampliamento dei colloqui difensivi e, dall'altro, a fronte di un eventuale diniego, impugnando il diniego ex art. 35 della legge n. 354 del 1975.

In altri termini, ciò che occorre considerare, ai fini di stabilire l'incidenza della decisione della Corte Costituzionale, non è la pendenza del processo, ma il diritto ai colloqui.

Il ricorrente, ha avuto la possibilità di effettuare colloqui con il proprio difensore secondo la normativa ora dichiarata illegittima ma, contro di essa, pur avendone avuto la possibilità, non ritenne di attivare la procedura di reclamo a seguito della quale avrebbe potuto sollevare anche questione di legittimità costituzionale.

E' quindi ovvio che, di volta in volta, ogni singolo rapporto - per tale dovendosi intendere ogni singolo colloquio difensivo del quale usufruì - si esaurì sicchè ad essi non si può applicare, in modo retroattivo la pronuncia di incostituzionalità con effetto di travolgere due gradi di giudizio sulla base di un diritto che, sebbene compresso, era previsto da una norma avverso la quale il ricorrente non ritenne di reagire.

Il diritto ad effettuare colloqui con il proprio difensore oltre i limiti previsti dalla norma ora dichiarata incostituzionale si è quindi ormai definitivamente esaurito e non può più essere fatto rivivere ora per allora.

2. BENIGNO SALVATORE

2.1.MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE: la Corte territoriale ha riassunto la doglianza dell'imputato nei seguenti termini: *«La Difesa dell'imputato, in primo luogo, ha dedotto che la Corte aveva errato a ritenere l'imputato colpevole del reato ascritto al suo assistito sulla base di dichiarazioni di collaboranti che non convergevano proprio con riferimento al molo asseritamente svolto dal Benigno nella vicenda. Invero, secondo il Grigoli gli autori del sequestro erano prima andati in un villino dove li aspettava Benigno come da appuntamento concordato e solo successivamente, dopo averne discusso, si erano recati nel magazzino dove si trovava custodito il Fiorino. Mentre, lo Spatuzza aveva dichiarato Pesano contrario. Vale a dire, che la prima tappa era stata effettuata al magazzino per prendere il furgone (Fiorino) e che, solo in seguito, il Cannella, uscito per altare di contattare gli altri complici cui consegnare il bambino, era Minato insieme al Benigno e solamente a quel punto si erano tutti recati al "deposito della calce" e dalla Lascari. E, secondo l'appellante, le cospicue divergenze fra le due dichiarazioni non potevano essere semplicisticamente superate attribuendo il contrasto al cattivo ricordo dei due soggetti. Invero, era proprio il ruolo del Benigno che veniva totalmente diversificato. Da un lato, sostenendosi che esso avesse atteso i sequestratori coll'ostaggio; dall'altro, che fosse intervenuto solo casualmente, perché il Cannella era andato a chiedergli aiuto».*

Anche le altre doglianza (illustrate *supra* nella presente parte narrativa al § 4.1. sub a) b) c), sono perfettamente identiche a quelle dedotte nel giudizio di appello: cfr §§ 6.2. – 6.3 – 6.4. – 6.5. di cui a pag. 61 ss della sentenza impugnata.

La Corte territoriale le ha respinte tutte con motivazione amplissima, adeguata e coerente con gli evidenziati elementi di natura logica e fattuale di volta in volta illustrati.

In questa sede, è sufficiente la lettura delle censure dedotte, per avvedersi che il ricorrente lungi dal proporre vizi motivazionali, in realtà, in modo surrettizio, ha tentato di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito e disattesi con motivazione logica.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.

In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con «*i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento*»: infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955.

Sul punto va, infatti ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: *ex plurimis* SSUU 24/1999.

2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 630/3 COD. PEN.. si tratta della medesima doglianza dedotta dal Graviano.

Di conseguenza, anche la suddetta censura - una volta appurata la responsabilità del ricorrente nel delitto di sequestro, secondo l'insindacabile accertamento al quale, in punto di fatto, la Corte



territoriale è pervenuta - va disattesa potendosi, in proposito, far rinvio, *mutatis mutandis*, a quanto già detto, a proposito della stessa doglianza dedotta dal Graviano (*supra* § 1.4.).

3. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a quelle sostenute dalle costituite parti civili

P.Q.M.

RIGETTA

i ricorsi e

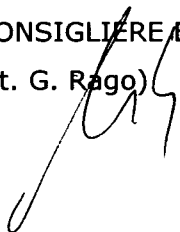
CONDANNA

i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna i ricorrenti alla rifusione in solido in favore delle parti civili Di Matteo Nicola e Castellese Francesca delle spese dalle stesse sostenute in questo grado di giudizio liquidate ex art. 12/4 D.M. 140/2012 in complessivi € 9.000,00 oltre Iva e cpa.

Roma 25/02/2014

IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago)



IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Esposito)

